



Belluzzo Mercanti
WEALTH | LAW | TAX | FINANCE

TRUSTS • PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E SUCCESSORIA

IL FISCO SUI TRUSTS: BOZZA DI CIRCOLARE IN PUBBLICA CONSULTAZIONE

Luigi Belluzzo, TEP

Settembre 2021

Milano | Verona | London | Singapore | Lugano



Belluzzo
INTERNATIONAL PARTNERS

Sommario

Introduzione.....	3
A. La “nuova” imposizione diretta sui beneficiari di trusts esteri opachi	4
B. Le imposte indirette.....	8
(i) Trust residenti.....	9
(ii) Trust non residenti	11
C. Il monitoraggio fiscale e le cd “wealth taxes” applicabili ai trusts residenti in Italia.	12

Il presente contributo illustra e fornisce un primissimo commento in relazione alla bozza di circolare pubblicata dal Fisco in data 11 agosto 2021.

Il nostro Studio ha da sempre partecipato al dibattito relativo ai trusts, attraverso posizioni di dottrina, seminari o partecipazioni a convegni e dibattiti.

Dai nostri uffici di Milano, Verona, Londra, Singapore e Lugano presidiamo i temi di pianificazione patrimoniale e successoria, compreso l'utilizzo degli strumenti trusts, forti di un team specializzato in più giurisdizioni ed una esperienza accanto a istituzioni, trustee, private clients e family office.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento, tramite il partner con cui abitualmente il lettore interagisce.

©25 agosto 2021

Questo documento è ad uso esclusivo dei destinatari e deve essere considerato solo come fonte di informazioni. Ha l'obiettivo di fornire un quadro generale dei temi legali e non una consulenza legale.

Questo documento non è una guida esaustiva e deve intendersi solo quale mera informativa. È necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale prima di intraprendere delle azioni. Questo documento è stato redatto per fornire una panoramica sui temi in discussione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse da quella Italiana devono svolgere approfondimenti e rispettare tutti i requisiti di legge applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari riconoscono di ricevere questo documento senza contravvenire ad eventuali requisiti di registrazione o ad altre restrizioni legali applicabili nella giurisdizione in cui risiedono o svolgono attività d'impresa.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni su ciascuno dei temi trattati nel documento e per una analisi preliminare dei vostri fabbisogni con voi e/o con i vostri consulenti, per iniziare un *assessment* che consigliamo. Belluzzo International Partners opera in varie giurisdizioni, in accordo con le normative locali. In Italia è attiva Belluzzo Mercanti Associazione Professionale. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito web.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione dell'autore.

Introduzione

L'Agazia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 11 agosto la **Bozza di Circolare sulla disciplina fiscale dei trusts ai fini delle imposte dirette e indirette**, soddisfacendo le (lunghe) attese di una presa di posizione che è da considerarsi la benvenuta. La Bozza di Circolare sarà in pubblica consultazione fino al 30 settembre p.v..

Il nostro Studio non mancherà di fornire il proprio apporto alla luce della consolidata esperienza maturata sul campo e del contributo che i componenti del nostro team "WEALTH" forniscono partecipando a convegni, dibattiti e master, nelle varie giurisdizioni.

La Bozza di Circolare, messa a disposizione dal Fisco lo scorso 11 agosto ed in consultazione pubblica fino a fine settembre, affronta alcuni temi importanti assumendo, in taluni casi, una posizione attesa, in altri del tutto innovativa. Su alcuni temi, poi, fornisce ampia conferma alla migliore prassi, mentre su altri pare (per ora?) non prendere una posizione ben definita. Ad ogni buon conto è da ritenersi positivo e propositivo questo nuovo modo di approcciare i contribuenti offrendo al pubblico dibattito le proprie posizioni.

In tema di fiscalità applicabile ai trusts, si ricorda che l'Amministrazione aveva già espresso le proprie tesi, in particolare con le circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008. Occorre da subito premettere che la Bozza di Circolare in commento incide su alcune delle posizioni assunte in passato dall'Amministrazione finanziaria. Pare utile, dunque, procedere con ordine e sintesi nell'analizzare le nuove posizioni emerse dalla lettura della Bozza, così come in prosieguo analizzate e commentate.

Prima di affrontare i temi specifici, tuttavia, sia consentito sottolineare come (nuovamente) il Fisco evidenzi la totale liceità dello strumento trust nel contesto italiano, fornendo un inquadramento giuridico basato sulla Convenzione dell'Aja, ratificata in Italia oramai oltre 30 anni fa, e riproponendo una definizione già ben accolta: *l'istituto del trust "si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito "disponente" (o settlor) – con un negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito "trustee", beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo"*.

La Bozza di Circolare evidenzia le varie funzioni e gli utilizzi dello strumento (devoluzione ai beneficiari, di "garanzia" o "autodichiarato") confermando, da un lato, una (oramai) profonda conoscenza dello strumento e, dall'altro, rilevando come allo stato attuale non sia presente una disciplina tipica dell'istituto nell'ordinamento interno.



È proprio questa possibilità giuridica, offerta dalla Convenzione dell'Aja e dal diritto privato internazionale, che conferisce ai trusts quella duttilità e poliedricità che li rende elementi portanti di qualificati progetti di pianificazione patrimoniale.

La Bozza di Circolare interviene in particolare sui seguenti temi, che saranno di seguito sviluppati:

- A. La fiscalità diretta in merito alle attribuzioni a beneficiari fiscalmente residenti in Italia;
- B. La fiscalità indiretta;
- C. Il monitoraggio fiscale e le cd “*wealth taxes*” IVIE e IVAFE applicabili ai trusts residenti in Italia.

A. La “nuova” imposizione diretta sui beneficiari di trusts esteri opachi

Come è noto, il trust in Italia è un **soggetto passivo IRES**. In questo ambito si distingue tra **trust fiscalmente trasparenti**, allorché vi è un beneficiario di reddito individuato e con il diritto di pretendere dal trustee quel determinato reddito (del trust), e **trust fiscalmente opachi**, qualificandosi questi ultimi tutte le volte che non si è innanzi ad un trust trasparente.

In relazione alla **fiscalità legata alle attribuzioni a beneficiari residenti in Italia da parte di trusts (opachi) esteri** il dibattito è sempre stato acceso in dottrina, non contribuendo il testo normativo a quella chiarezza necessaria per favorire un sempre maggiore utilizzo dello strumento anche in Italia.

In tema l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 61/E del 27 dicembre 2010, aveva assunto un atteggiamento “*prudente*” (e non condivisibile) in merito all’interpretazione ex art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR, secondo cui costituiscono redditi di capitale “*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti*”, precisando che tale disposizione doveva ritenersi applicabile anche ai *trust* esteri opachi, soprattutto se costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale privilegiato. In particolare, nella predetta Circolare n. 61/E, si affermava che “*alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*, del TUIR*”. La dottrina e la migliore prassi avevano sempre dibattuto sul significato da attribuire a quel “*anche se non residenti*”.

Nelle more del dibattito, dopo circa 10 anni, è stato pertanto accolto positivamente l’**intervento del legislatore che, con l’art. 13 del D.L. n. 124 del 2019**, è intervenuto sull’art. 44, comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR, introducendo nel novero dei redditi di capitale, a fianco dell’ipotesi dei





*“redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’art. 73, comma 2, anche se non residenti”, quella dei “redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73”.*¹

Ed è proprio su questi temi che interviene la Bozza di Circolare. Innanzitutto, il Fisco evidenzia (stavolta chiaramente) la propria posizione: **L’espressione “<<anche se non residenti>> non può che intendersi riferita ai trust” con la conseguenza che il reddito di capitale (ex art. 44, TUIR) debba imputarsi al beneficiario a prescindere che il trust sia o meno residente in Italia.** Il Fisco concede il rispetto dell’eliminazione della doppia imposizione confermando che *“qualora il reddito imputato ai beneficiari residenti sia stato prodotto dal trust in Italia ed ivi già tassato (...) lo stesso non scontrerà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari”*.

La Bozza di Circolare affronta poi il tema dei **trust trasparenti**, affermando come i redditi prodotti vadano imputati ai beneficiari *“in ogni caso”*, cioè *“indipendentemente”* dall’effettiva percezione, secondo un criterio di competenza per trasparenza (ex art. 73, co. 2, TUIR), richiamando altresì la circolare n. 48/E/2007.

In tema di **trust opachi**, invero, la Bozza di Circolare riafferma che per i trust residenti l’imposizione possa avvenire una volta sola ed esclusivamente in capo ai trusts, confermando come la modalità di determinazione del reddito cambi a seconda della natura del trust. Nel caso particolare di **trust esteri opachi, costituiti in stati o territori che si considerino a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR**, il Fisco prende una posizione da approfondire, soprattutto avendo a riguardo gli effetti dell’art. 13 del DL 124/2019, già commentato in premessa². In tema non è mancata la discussione in dottrina, in particolare sulle conseguenze di questo ultimo decreto, oggetto anche di una posizione formale di STEP ITALY, e si ritiene che il tema debba essere ulteriormente valutato nel dibattito che si aprirà fino al 30 settembre p.v..

Il riferimento normativo per individuare i **trusts “a fiscalità privilegiata”** è l’art. 47-bis del TUIR, come già visto. L’Amministrazione, nella Bozza di Circolare, supera il concetto emergente dal dettato normativo dei due criteri – tassazione effettiva estera (lettera a) *versus* aliquota nominale estera (lettera b) – assumendo l’interpretazione che occorre guardare solo al confronto tra aliquota nominale estera e la metà dell’aliquota nominale italiana. Non si può non notare come la *ratio* dell’art. 47-bis sia stata pensata per forme giuridiche commerciali e

¹ L. BELLUZZO, *The distribution by foreign trust to Italian tax residence beneficiaries: the new rules*, in *Trusts&Trustees*, Oxford University Press, October 2020.

² STEP Italy, *La tassazione delle distribuzioni da trust esteri*, in *Position paper*, 17 marzo 2020.



soggette (autonomamente) all'ordinamento estero. Con riferimento ai trusts sarebbe pertanto opportuno un maggiore dettaglio così da favorire un effettivo confronto, in relazione alle varie funzioni e forme del trust anche in Italia. Si pensi ad esempio ad un trust opaco non commerciale non fiscalmente residente che sia proprietario di un immobile in Italia da oltre un quinquennio e si paragoni alla persona fisica residente o al trust residente. In tutti i casi l'imposta sul reddito proveniente dalla cessione di detto immobile sarebbe zero. Si consideri che la maggioranza dei trusts esistenti sono enti non commerciali e occorre approcciarsi a tali temi internazionali in modo coerente alle altre forme giuridiche a disposizione.

A quanto emerge dalla Bozza di Circolare, per il Fisco le **attribuzioni**, da parte di trusts opachi o istituti aventi analogo contenuto, **a favore di beneficiari residenti in Italia** *“sono assoggettabili ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza di trust trasparenti per le quali come detto vale il criterio di imputazione”*. La Bozza di Circolare espone chiaramente il pensiero del Fisco circa gli elementi determinanti nel DL 124/19.

Innanzitutto, il **termine “stabiliti”**. Esso è da intendere con riferimento alla giurisdizione di residenza del trust secondo le regole della stessa. Occorre qui evidenziare come la bozza di Circolare abbisogni di alcuni affinamenti nel testo. Il riferimento deve e non può che essere alla residenza fiscale.³ In questo ambito la Bozza di Circolare affronta anche il tema dei trust esteri con doppia residenza o residenti in Unione Europea o stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), concludendo che per attribuire la qualifica di fiscalmente privilegiato (ai fini di questa normativa) occorre avere a riguardo *“allo Stato dove il trust è effettivamente assoggettato ad imposizione”*.

Quanto sopra va analogamente applicato anche con riferimento al criterio dell'**oggetto principale** (del trust), altro elemento determinante. Per il Fisco il tema è strettamente legato alla tipologia del trust (o analoghe istituzioni). La Bozza di Circolare riprende pertanto il tema **immobiliare**. Se i beni in trust sono un comparto immobiliare in Italia, *“l'individuazione della residenza è agevole”*; se invece i beni immobili sono in vari Stati *“occorre fare riferimento al criterio della prevalenza”*. Nel caso di **patrimoni mobiliari o misti**, l'oggetto *“dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo irrilevante la residenza del*

³ A pagina 12 della bozza di Circolare il Fisco usa l'espressione “nella giurisdizione di stabilimento del trust”. Non ho dubbi che si tratta di un modo “alternativo” per enunciare il principio della residenza (fiscale) del trust. In tema il passaggio a pagina 14, in merito al termine “stabili” non lascia spazio a dubbi parlando di “giurisdizione di residenza” del trust. Ad ogni buon conto, proprio in ragione delle difficoltà logiche derivanti dalla soggettivizzazione dei trust in Italia, oramai acquisita ex lege, occorre che anche il Fisco utilizzi propriamente il linguaggio dato che l'amministrazione di un trust nel luogo in cui i trustee sono collocati può non rappresentare affatto la residenza fiscale del trust medesimo, come chiaro a tutti (Amministrazione fiscale compresa).



trustee ovvero dei beneficiari". Per il Fisco, ove compatibili, analoghe considerazioni (ex art. 47-bis, TUIR) vanno poste in capo a **partecipazioni** societarie⁴.

A parere del Fisco la **residenza in uno stato EU o SEE** "non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera g-sexies", con ciò prendendo una posizione di forte prevalenza della sostanza sulla forma. Sarà da valutare l'impatto di tale interpretazione sul cd *aquis communautaire* in relazione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato Europeo⁵. Tuttavia, la posizione del Fisco espressa nella bozza è piuttosto chiara, indicando il principio secondo cui occorrerà tenere in considerazione l'effettiva imposizione subita dal trust (o analogo strumento). L'elemento da considerare è il trattamento fiscale del trust e "al fine dell'individuazione dei trust opachi esteri che godono di un regime fiscale privilegiato, si deve fare riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'art. 47-bis del TUIR che ravvisa un tale regime laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia".

Per la Bozza di Circolare, pertanto, "Il reddito di un trust opaco corrisposto ad un soggetto (fiscalmente) italiano è sempre da considerare imponibile quale reddito di capitale qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust sia inferiore al 50 (%) di quello applicabile in Italia".

Il Fisco concede che l'utilizzo della **base di riferimento** sia l'IRES (oggi 24%), ivi includendo, ove previsto, per i trust non commerciali, anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva (che per i redditi finanziari è al 26%). A tal fine occorre "confrontare il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal trust nell'ordinamento fiscale nel quale il trust è stabilito con l'aliquota IRES vigente nel periodo di imposta in cui i redditi di capitale sono distribuiti."

Si consenta qui un primo commento, atto ad una **valutazione circa gli effetti temporali che paiono poco considerati nella bozza** attuale. I trusts sono programmi che possono durare a lungo nel tempo ed è pertanto auspicabile che qui si dibatta al fine di chiarire gli aspetti di maggior rilevanza legati ai diversi momenti temporali che caratterizzano la vita dei trusts, come fu fatto nel 2007 con la circolare n. 48/E, in modo da non lasciare spazi di incertezza interpretativa.

Il Fisco evidenzia la non percorribilità dell'utilizzo dell'istituto dell'interpello per i temi di cui sopra, poiché non pare incluso nella norma.

⁴ Su quest'ultimo tema si prevede che non mancherà un acceso dibattito. Non potrà tuttavia che raggiungersi la posizione condivisa in ambito societario, secondo i principi del diritto tributario internazionale.

⁵ J. K. SZCZEPANSKI, *Trusts and the fundamental freedoms – The exit tax regime in trustees of the Panayi (Case C-646/15)*, in *European Taxation*, June 2018.



In tema il Fisco prende dunque posizione circa la **determinazione del reddito di capitale**, ex. art. 45, co. 4-quater, TUIR. La norma introduce una **presunzione relativa al fine di evitare salti di imposta**. Come noto, se per i beneficiari residenti in Italia non è possibile distinguere la quota di patrimonio da quella di reddito da quanto ricevuto dal trust estero, per la legge l'intero ammontare è da qualificarsi come reddito.

La distinzione tra patrimonio e reddito, secondo i principi (contabili e reddituali) italiani, diventa pertanto cardinale e sarà opportuno, come già rilevato all'indomani del DL 124/2019 che i trustees si dotino di una adeguata assistenza professionale, così da provare che quanto attribuito sia debitamente distinto tra patrimonio (non imponibile ai fini delle imposte dirette) e reddito (imponibile come reddito di capitale con IRPEF progressiva). Il tema si presta ad essere a lungo dibattuto, atteso che il tenore letterale della norma non sembrerebbe obbligare una "*contabilità reddituale*" ed è, dunque, auspicabile che, a valle del dibattito, il Fisco assuma una posizione chiara e coerente⁶. In effetti occorrerà fare attenzione affinché i concetti applicabili alle *Controlled Foreign Corporations* non entrino nell'ambito dei trusts, mancando il supporto del dettato normativo.

B. Le imposte indirette

Alla disciplina delle imposte indirette è dedicato il paragrafo 3 della Bozza di Circolare. Qui sono state assunte posizioni innovative che **cambiano radicalmente i principi dettati sino ad oggi**, in particolare con le circolari nn. 48/E/2007 e 3/E/2008, portando il Fisco ad aderire alla corrente giurisprudenziale - oltremodo maggioritaria - in ambito di fiscalità indiretta degli atti di disposizione in trust.

La Bozza di Circolare riprende la riforma del Testo Unico Successioni (TUS) avvenuta con D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modifiche in Legge n. 286/2006, che estese le imposte anche ai vincoli di destinazione. Il Fisco ricorda come è da ricercare nell'unicità della causa (del trust) la base giuridica per l'attività di interpretazione. In forza di questa tesi, l'imposta sulle successioni e donazioni, nonché l'imposta ipotecaria e catastale, sono dovute al momento in cui si realizza la costituzione del vincolo di destinazione, indipendentemente dal tipo di trust.

In questo ambito, il Fisco **evidenzia come la posizione interpretativa espressa sinora vada valutata anche sulla base dell'evoluzione giurisprudenziale emersa in sede di analisi da parte della Corte di Cassazione**⁷.

⁶ S. MASSAROTTO *Fiscalità dei trust: primi spunti sulla bozza di Circolare dell'Agenzia delle entrate*, in *Diritto Bancario*, Agosto 2021.

⁷ La Bozza di Circolare da conto delle varie posizioni, in alcuni passaggi sintetici che qui non paiono rilevanti.

Innanzitutto si prende atto che i giudici di legittimità hanno confermato l'interpretazione secondo la quale i presupposti impositivi del TUS impongano la sussistenza *“del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari”*, con ciò abbandonando le tesi iniziali. A tal fine, gli atti di disposizione non integrano *“di per sé un trasferimento imponibile bensì <rappresenta un atto generalmente neutro che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di << utilità economica, della quale il costituendo, destinando, dispone>> (Cass. N. 3886/2015), ma a quella di <effettivo incremento patrimoniale del beneficiario> (ordinanze 30 ottobre 2020, n. 24153 e 24154)⁸”*.

Per il Fisco tale *“orientamento non appare allo stato suscettibile di ulteriore revisione”*. Su tale base la Bozza di Circolare in modo didascalico fornisce la (nuova) linea interpretativa.

(i) Trust residenti

Per i Trust residenti l'imposta indiretta è dovuta *“in seguito ai trasferimenti ai beneficiari del patrimonio vincolato in trust”*. Si specifica che occorre guardare anche a tutti gli eventuali successivi conferimenti (n.d.r. atti di disposizione) effettuati dal disponente o da terzi a favore del trust. Guardando alla *“vita del trust”* e mantenendo il linguaggio utilizzato dal Fisco viene precisato che:

- **l'atto istitutivo del trust** va assoggettato ad imposta di Registro in misura fissa (Art. 11 Tariffa IRR - D.p.r. n. 131/1986), *“anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust”*;
- **l'atto di dotazione dei beni in trust** (n.d.r. atti di disposizione in trust) va assoggettato ad imposta di Registro in misura fissa, *“in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione⁹”*;
- **i trasferimenti di beni ai beneficiari** (n.d.r. atti di attribuzione ai beneficiari) qualificano il presupposto impositivo del TUS¹⁰. Il Fisco specifica che in *“ordine al momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione stabile dei beni confluiti nel trust a favore del beneficiario, occorre far riferimento alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame”*. Il riferimento alle *“clausole statutarie”* è evidentemente un modo (sintetico) di

⁸ Il Fisco riporta nella Bozza di Circolare anche le ordinanze 4 gennaio 2021, n. 13 e 21 dicembre 2020 n. 29199 (concernente un trust autodichiarato, nonché le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003, 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di trust.

⁹ Si fa esplicito riferimento alla sentenza n. 8082/2020.

¹⁰ Anche qui si cita esplicitamente la sentenza n. 8082/2020.

riferire ai documenti del trust e si auspica che tali aspetti linguistici siano recepiti in modo da essere maggiormente rispondenti ai tempi specifici dei trusts.

Risolvendo anche alcuni aspetti che avevano destato perplessità in prima lettura nella giustificazione dell'abbandono delle posizioni storiche per il recepimento della giurisprudenza maggioritaria, il Fisco conferma in modo esplicito che *“il trust, è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa”*.

Da ciò, per esplicita menzione nella Bozza di Circolare, deriva che ai fini della **determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie**, secondo le previsioni del TUS, occorre fare riferimento al *“rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario”*. Per il Fisco la *“eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni sarà valutata al momento dell'atto di attribuzione dei beni sulla base della presenza dei relativi presupposti”*, fornendo come esempio il caso delle **agevolazioni ex art. 3, co. 4-ter, TUS**.

In questo ambito, si ritiene che vada meglio chiarito il pensiero dell'Amministrazione, auspicando un maggior dettaglio anche nell'interesse del Fisco. In effetti si comprende l'esigenza di guardare al momento dell'attribuzione, tuttavia, occorre ricordare che i trusts hanno una vita potenzialmente molto lunga, che (spesso) supera quella del disponente o dei beneficiari di primo livello. Si pensi ai casi di divorzio o di successione. Se una disponente nonna *“lascia attraverso un trust”* ai beneficiari nipoti una somma di denaro per quando questi avranno compiuto i 30 anni, si può ben ipotizzare che il rapporto di parentela vada valutato guardando all'intero programma del trust, in coerenza con quanto affermato anche dal Fisco in merito alla unica causa fiduciaria che avvolge tutte le vicende del trust. Un'interpretazione letterale del dettato della (bozza di) circolare da parte di qualche funzionario, non farebbe che alimentare il contenzioso che, senza dubbio, vedrebbe prevalere i contribuenti con un inutile dispendio di energie e risorse pubbliche.

Il Fisco affronta anche il tema della **determinazione del valore dei beni** in trust. La Bozza di Circolare *“precisa che, ai sensi dell'art. 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)»”* aggiungendo che l' *“articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'art. 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto”*. Per il Fisco, dunque, occorre fare riferimento al TUS guardando al *“tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento”*.

La Bozza di Circolare è piuttosto dettagliata e prevede che:

- per le **operazioni effettuate durante la vita del trust** (quali ad esempio acquisti o vendite di beni) *“sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto”*;
- il caso della **sostituzione del trustee**, quale che ne sia la ragione, va regolato secondo l’attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità e, pertanto, prendendo atto che non si realizza alcun presupposto di applicazione del TUS, concludendo per la liquidazione dell’imposta di Registro in misura fissa (laddove avvenga per atto pubblico o scrittura privata autenticata);
- In relazione alle **imposte ipotecarie e catastali**, il riferimento è al D.Lgs. n. 347/1990, nonché il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, concludendo pertanto per l’applicazione delle stesse in misura fissa. Allorquando invece si sia innanzi ad un atto di attribuzione ai beneficiari, allora le imposte saranno dovute in misura proporzionale secondo la Tariffa applicabile.

(ii) Trust non residenti

Il Fisco richiama i principi applicabili per i trust residenti per poi affrontare il **tema della territorialità** con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da trust esteri che risultano formati all’estero, confermando i dettami che regolano l’**Imposta di Registro**, prevedendo l’imposizione allorquando *«comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato»*¹¹. Parimenti, affronta il tema, ampiamente discusso in dottrina, dell’art. 55, co. 1-bis, del TUS, il quale dispone la registrazione in termine fisso per *«gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato»*.

Sulla base di quanto sopra assume una posizione da approfondire, se si è ben compreso quanto il Fisco scrive, in merito al **supposto obbligo di registrazione in Italia**, ove si *“ritiene che l’atto di costituzione dei beni in trust, formato all’estero, vada assoggettato a registrazione in termine fisso, trattandosi di una donazione definibile “a formazione progressiva” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il trustee”*. Il Fisco richiama altresì l’art. 45, co. 4-quater del TUIR, il quale dispone che *«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito»*.

¹¹ Art. 2, co. 1, lett. d) D.p.r. n. 131/1986.

Se da un lato, infatti, ben si intende il percorso logico che il Fisco opera al fine di tutelare l'Erario in merito ad attribuzioni di patrimonio (dal disponente al beneficiario), *“imponendo”* la registrazione, dall'altro lato si auspica un chiarimento in modo da evitare ogni fraintendimento. L'arricchimento di un beneficiario (residente in Italia) si *“nota”* infatti a prescindere, secondo le norme e la prassi già applicabile, lasciando così rispettato ogni dettame specifico del diritto dei trust e della prassi conseguente, che, come già ribadito, non vede negli elementi fiscali gli obiettivi ricercati dall'utilizzo di questo strumento di diritto privato internazionale. Ricordiamo che viviamo in un sistema di piena trasparenza fiscale, anche grazie al CRS, e che siamo inoltre prossimi, anche in Italia, all'introduzione del **registro dei titolari effettivi dei trusts**. Al Fisco, dunque, le informazioni puntuali non mancheranno di certo.

In merito, invero, la Bozza di Circolare **conclude secondo le attese**, chiarendo che, in applicazione dell'art. 2 del TUS, *“nel caso in cui il **disponente del trust sia residente in Italia**, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero”*. Nel caso in cui il *“**disponente non risieda in Italia**, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato”*. Anche qui si consenta di evidenziare come si renda opportuno chiarire gli elementi temporali, come già trattati nella circolare n. 48/E/2007, nel rispetto della tutela dell'Erario e della correttezza interpretativa incardinata ad una piena *compliance* tributaria.

C. Il monitoraggio fiscale e le cd “wealth taxes” applicabili ai trusts residenti in Italia.

La disciplina del **monitoraggio fiscale** (D. L. 28 giugno 1990, n. 167) è, come noto, stata oggetto nel corso degli ultimi anni di modifiche legislative, da ultimo quelle introdotte dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 e ss. mm. (di recepimento della IV Direttiva UE antiriciclaggio). In particolare, si fa riferimento ora ai *“titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”* con ciò riferendosi a *«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»*.

Il Fisco ammette come l'attuale disciplina non faccia riferimento esplicito ai trust, a differenza di quanto avveniva prima della citata riforma; *“Nonostante ciò”, tuttavia, “ritiene che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai **trust ed istituti aventi analogo contenuto** secondo un'interpretazione che tiene conto della ratio della riforma del 2017, come individuata nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà di*



colmare ogni lacuna possibile, attese «le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo». Per il Fisco, dunque, **occorre fare riferimento ad una definizione di titolare effettivo** che appaia **“più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell'entità giuridica”**. Per la Bozza di Circolare sono **“entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come “titolari effettivi”, che, pur non disponendo direttamente del patrimonio o del reddito di entità quali i trust, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica”**. Il Fisco richiama esplicitamente la Circolare n. 38/E/2013 riprendendo i concetti di **comunione** o **cointestazione** e confermando che l'obbligo di monitoraggio non vi è solo in **caso di possesso diretto delle attività**, ma anche nel caso in cui le predette attività siano **possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona**. Il riferimento esplicito (e condivisibile) è quello dell'utilizzo di trust al solo scopo di interporre un veicolo (quindi una intestazione meramente formale) riferendo ai casi in cui il trust (o analogo strumento) sia un semplice schermo formale, mantenendo la nota posizione di prassi.

Il tema centrale in termini tecnici è tuttavia quello dei **trust non interposti**. Il Fisco si mantiene incerto, e pare non recepire le (molte) critiche che la migliore dottrina ha già espresso nel passato. Fa riferimento ai trusts (trasparenti o opachi) **“residenti in Italia e non fittiziamente interposti”**, riprendendo per altro una definizione errata di interposizione **“fittizia”** (con esplicito richiamo alla circ. 61/E/2010), che non è pertinente in questo contesto.

La Bozza di Circolare evidenzia che **“I trust trasparenti residenti devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, indicando il valore delle attività estere e la percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi residenti”**. In tale ambito parrebbe da includersi il caso di un trust trasparente in cui il titolare del diritto reddituale non risieda in Italia. Infine, conferma che qualora i titolari effettivi (residenti) compilino il quadro RW, i trustee siano esentati da tale adempimento, confermando le precedenti interpretazioni del Fisco.

“La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007 considera titolari effettivi, “cumulativamente” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «individuati o facilmente individuabili». Per il Fisco occorre verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, mutuata dalle norme anti-riciclaggio, con le finalità delle norme sul monitoraggio (Ris. 29 maggio 2019, n. 53), concludendo che per i **trust opachi esteri**, guardando all'atto o ad altra documentazione, i **beneficiari residenti in Italia** siano obbligati alla compilazione del quadro RW quando siano **“individuati o facilmente individuabili”**. Entrano in tale situazione, ad esempio, i **discendenti in linea retta** del disponente o, sempre continuando gli esempi, i casi di **trust discrezionale** laddove la presenza attuale di beneficiari, per quanto variabili, **“risultino esattamente individuati nell'atto istitutivo o in altri atti successivi”**. Il Fisco ci tiene ad esplicitare che **“qualora il beneficiario residente di un trust opaco**





*sia destinatario di una distribuzione da parte del medesimo, tale circostanza porta a presumere la conoscenza da parte del beneficiario stesso della sua posizione nei confronti del trust.” E, ancora, che con riferimento ai **titolari di interessi successivi**, “ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti””. Il tema tocca ovviamente i cd “beneficiari vestiti” confermando la posizione del Fisco nonché l’operatività della migliore prassi. Nelle more della citata Circolare n. 38/E il Fisco nuovamente ribadisce, senza presupposto normativo, come “il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenute all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”.*

In tema non mancherà il dibattito in dottrina e tra gli operatori, dato che la posizione che il Fisco sembra proporre è in linea con la citata Circolare n. 38/E e pare non avere recepito le (giuste) critiche della migliore dottrina, in relazione ad un istituto – quello del monitoraggio fiscale – che in epoca di scambio di informazioni tra amministrazioni (*Common Reporting Standard*) trova davvero poca utilità, essendo per altro connotato da un sistema sanzionatorio (amministrativo) particolarmente gravoso. A quanto si legge nella Bozza di Circolare, e si commenterà di seguito, pare che una apertura ci sia, ma non ancora completa e sostanziale, auspicando così che il dibattito consenta di assumere posizioni tutelanti per l’Erario, ma altresì limitanti inutili contenziosi o incertezze che certo non favoriscono il sistema-paese Italia.

La Bozza di Circolare prosegue nei chiarimenti cercando di risolvere il **tema del controllo dei trusts**. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l’obbligo di monitoraggio non spetti solo agli intestatari formali di attività estere, ma anche per coloro che “*ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione*”¹². Il Fisco conferma la posizione espressa con la Circolare n. 28/E/2011 (risposta 5.2) per cui “*La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale.*” È il caso degli amministratori di società di capitale che hanno il potere di firma sui conti esteri della società. Parimenti, per il caso di coloro che pur potendo operare su rapporti esteri “*non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti*” (Circolare n. 27/E/2015, par. 1.2). Infine, ribadisce che con la risoluzione del 29

¹² Cfr., ex multis, Cass., Sez. III, sentenza 11 giugno 2003, n. 9320, Cass., Sez. V, sentenza 7 maggio 2007, n. 10332, ass., Sez. V, sentenza 21 luglio 2010, n. 17051, Cass., Sez. V, sentenza 23 ottobre 2013, n. 24009.





maggio 2019, n. 53 è stato chiarito che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina antiriciclaggio, applicabile ai **soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione**, non possa essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Per il Fisco *“Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, dunque, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.”* Il **mero potere dispositivo, in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, non configura obbligo di monitoraggio**. Così come tale principio si debba estendere nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentate legale.

In tale contesto va quindi calibrata anche la funzione dei **guardiani** (o *protectors*), nonché, in determinati casi, quella dei disponenti (o **settlor**s) stessi. Occorrerà guardare con attenzione al caso specifico.

In linea con quanto affermato dalla citata Circolare n. 38/E, principi analoghi valgono per i **trustees**, in quanto *“si ritiene che (...) amministri i beni segregati nel trust e ne disponga secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse”*.

La Bozza di Circolare affronta poi i temi dell'**imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE)** e dell'**imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)**.

A seguito delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2020 anche i **trust residenti in Italia** devono assolvere tali pagamenti, secondo i presupposti applicativi. Il Fisco chiarisce tali passaggi ed evidenzia altresì come occorra effettuare i versamenti di acconto e saldo delle imposte in oggetto. La Bozza di Circolare approfitta del tema per chiarire i presupposti di residenza e di esteroinvestizione applicabili ai trusts (e agli istituti analoghi) riprendendo i concetti già trattati nella Circolare n. 48/E/2007. Viene ribadita la base dell'**IVIE** e l'aliquota (0.76%). Qui, come già commentato, si ricorda che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea e dallo Spazio Economico Europeo qualifica gli immobili al pari delle nazioni extraeuropee. Pertanto, con riferimento alla base imponibile all'**IVIE**:

- per gli immobili in EU/SEE che garantiscono adeguato scambio di informazioni si assume quello catastale;
- negli altri casi si andrà a prendere il costo di acquisto o, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.


È riconosciuto un credito d'imposta pari ad analoga imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello stato estero.





L'IVAFE si rende applicabile in misura differenziata sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio nella misura del 2 per mille del valore di detti prodotti finanziari (ex. art. 13 Tariffa) ovvero di un minimo di 100 euro fino ad un massimo di 14 mila euro per i conti correnti e i libretti di risparmio.





MILANO Via Andegari 4 | VERONA Vicolo San Pietrone, 1B | LONDON 38, Craven Street WC2N 5NG

SINGAPORE 19 Cecil Street, The Quadrant #04-01-049704 | LUGANO Via Nassa, 3A